

Scuola - Lab sul Green Urbanism per la pubblica amministrazione e i
professionisti del Restyling urbano

7-8-9 Novembre 2013 – LA BRILLA – loc. Quiesa – MASSAROSA (Lucca)

8 Novembre

4. Third zoom - la componente botanica per rivegetalizzare la città



La protezione delle novità vegetali nel comparto delle piante ornamentali



Dr. agr. Fiorenzo Gimelli

Centro Servizi Floricoltura - Regione Liguria

Via Q. Mansuino, 12

18038 Sanremo (IM) Italy

mail fiorenzo.gimelli@regione.liguria.it

- Piano Specifico d'Intervento per il Settore Florovivaistico approvato dal MiPAAF nel 2005

“... Lo sviluppo della floricoltura nazionale è compromesso dalla dipendenza dal mercato estero per le novità varietali alle quali in futuro si potrebbero aggiungere le novità ottenute con nuove tecnologie.”.

- **Perchè dovremmo fare nuove varietà e magari proteggerle ? — E' il sottotitolo del tema di oggi.**

Grafico n.1: L'indice S&P 500 negli anni. E' stato realizzato da Standard & Poor's nel 1957 e segue l'andamento del valore di mercato delle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. (Ocean Tomo, 2011).

Se negli anni '70 i beni immateriali rappresentavano circa il 20% del valore d'azienda, oggi tale proporzione è stata rovesciata.

Il marchio, il portafoglio brevetti, i diritti d'autore, ma anche la reputazione del management e il "saper fare" dei suoi dipendenti, contano per l'80% del valore di mercato di un'azienda.





Grafico n. 2: Strategie più importanti per il successo (DELOITTE, 2006)

Which of the following strategies are most important in securing your company's success through 2015?



Esempi di grandi portafoglio brevettuali composti da oltre:

428.000 brevetti Matsushita/Panasonic

297.000 brevetti Hitachi

292.000 brevetti Mitsubishi

230.000 brevetti Toshiba

145.000 brevetti Sony

(Brevetti attivi depositati nel periodo 1990-2010)

Privative per novità vegetali
(Varietà di per se)



Brevetti

(Innovazione tecnologica)



Gli strumenti di protezione



DOP



Marchi
(Distintivi)

Di quali forme di protezione parliamo?

Oggi la parola **brevetto** è ormai invalsa da molti anni nel nostro paese quando ci si riferisce alle nuove varietà vegetali, in realtà si tratta di una terminologia errata in quanto nel nostro caso non ci troviamo di fronte ad un brevetto di tipo industriale (patent) ma ad una **privativa per novità vegetali** che è un titolo speciale di protezione molto diverso dal primo e che gli anglosassoni traducono con “**plants breeder rights**”.

Questi a livello internazionale sono regolati dalla convenzione **Upov** nata nel 1961 e largamente rivista nel 1978 che è arrivata nella sua forma attuale nel 1991.

Excursus storico della tutela delle nuove varietà vegetali

(Anderlini e Bianchi 1990 ; Lodi 1975; Fabbrini 1997; Lightbourne-dutfield 2006; Dunwell 2007)

Tutela delle varietà vegetali : Nulla fino agli anni 30 del secolo XX°

- Non si volevano concedere esclusive sulle piante indispensabili per la nutrizione
- La ricerca varietale era condotta, soprattutto, in grandi istituzioni pubbliche poco interessate.
- I presupposti del brevetto mal si adattavano al mondo vegetale e agricolo.

Excursus storico della tutela delle nuove varietà vegetali

(Anderlini e Bianchi 1990 ; Lodi 1975; Fabbrini 1997; Lightbourne-dutfield 2006; Dunwell 2007)

- USA (1930) Plant Patents Act – PPA 35 U.S.C. 161
Protezione solo per piante a propagazione vegetativa ad esclusione dei tuberi. Impedisce a terzi la moltiplicazione, la commercializzazione e l'uso della varietà

Primo esempio al mondo di normativa strutturata

1930 - Plant Patents Act – PPA 35 U.S.C. 161

- le varietà proteggibili sono solo quelle a propagazione vegetativa con esclusione dei tuberi (es. patata e topinambur) e quindi di tutte quelle interessanti per la produzione di cibo .
- Il diritto conferito da questa legge è quello di impedire a terzi la moltiplicazione vegetativa, la commercializzazione e l'uso della varietà descritta.
- E' permessa una sola rivendicazione riferita alla varietà descritta ed è esclusa ogni rivendicazione rispetto al procedimento necessario per ottenerla o rivendicazioni cosiddette di sbarramento.
- Impedisce a terzi la moltiplicazione, la commercializzazione e l'uso della varietà

Excursus storico della tutela delle nuove varietà vegetali

Anderlini e Bianchi 1990 ; Lodi 1975; Fabbrini 1997; Lightbourne-dutfield 2006; Dunwell 2007)

- **Italia (dopo1945)**
- **(*Specie floricole*) Registro Provinciale delle varietà orticole presso Staz. Sper. di Floricoltura di Sanremo e successiva inserimento di questa procedura nella “Pubblicazione Ufficiale degli Usi Accertati della Provincia Imperia” (Consuetudine Giuridica)**
- (*Sementi*) Utilizzo della legge sui brevetti industriali (R.D. 1127/1939) e per i marchi d'impresa (R.D. 929/1942)
- **UPOV 1961** (<http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1961/content.html>)

UPOV (Unione per la protezione delle novità vegetali) 1961

Primo sistema di protezione organico applicato ad una “invenzione” rappresentata da materiale vivente autoreplicante.

Titolo di protezione concesso

“Sui generis” (Plant breeders’ rights). Il diritto si riferisce alla nuova varietà in quanto tale, non al procedimento utilizzato ne’ agli usi di questa. E’ vietato a terzi la moltiplicazione a fini commerciali e la commercializzazione.

Requisiti (accertati a seguito di esame tecnico- **TEST DUS**); una varietà vegetale per essere proteggibile deve essere:

1. **distinta,**
2. **omogenea,**
3. **stabile**
4. **nuova**
5. **avere adatta denominazione varietale**



Limiti ai diritti dei costitutori (*inventori*)

- 1 **Esenzione dell’agricoltore**
- 2 **Principio della libertà di selezione**
- 3 **Non estensione ai prodotti (salvo eccezioni)**

In Italia il recepimento è avvenuto con DPR 974/1975 “Brevetto per varietà vegetali”

Novità – “Periodo di grazia” – Non deve essere stata sottoposta ad atti commerciali con il consenso del costitutore entro i periodi sottoindicati




Grafico n. 3: Paesi fondatori del sistema UPOV nel 1961




Dal punto di vista dell'oggetto della protezione la suddivisione tra i due sistemi è “**abbastanza**” chiara

Protegge tutto ciò
che non rientra
nella definizione di
varietà

Convenzione
UPOV

**solo varietà
vegetali**



Convenzione di Parigi

Brevetto per invenzione

Stato dell'Arte alla fine degli anni '70

- **Chiara demarcazione** tra i campi d'azione di una legislazione che interessa le **invenzioni industriali ed il campo del vegetale**.
- Nel caso dei **vegetali la protezione è limitata ad una varietà finita e non alle espressioni individuali di caratteristiche in piante o popolazioni**.
- Questo è **l'equilibrio trovato tra l'interesse pubblico considerato particolarmente forte nel settore dei vegetali ed i diritti individuali degli ottenitori**.
- Lo scopo della protezione è quello di **proteggere l'inventore dall'opera di parassiti ed altri meno creativi ma non di eliminare qualsiasi competitore**.

Inizi anni 80

- Rivoluzione della biologia molecolare
- Ingresso di nuove imprese specializzate nella ricerca
- Nel campo agricolo intervento dei colossi agroindustriali multinazionali
- Grande spostamento di interessi e fortissima capacità di lobbying
- Europa e Usa 2 strade diverse ma convergenti
 - Per via legislativa (Europa)
 - Per via giurisprudenziale (Usa)

UPOV 1991

- Estensione della tutela tra tutti i generi e specie
- Possibilità per i singoli stati membri di istituire la doppia tutela “patent” e “diritto del costitutore”
- L’esenzione del coltivatore è stata resa facoltativa (art. 15.2). In Italia la legge di recepimento non l’ha prevista (D.L. n° 455 del 3/11/98).
- E’ stato introdotto il principio di “**varietà essenzialmente derivata**” (**EDV**). (Lange)

*“Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio , mediante **selezione di un mutante naturale indotto o da un variante somaclonale , mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale , mediante reincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica. ..”**
(Art.14.5).*